

La gestione della sicurezza nella scuola

Sandro Marinelli

Consulente antincendio Senato della Repubblica

Il legislatore ha individuato in maniera vincolante i criteri di sicurezza da adottarsi nelle scuole con il D.M. 26/08/1992 *"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"*, che fornisce i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Il D.M. n. 292 del 21/06/1996 individua nel dirigente scolastico il datore di lavoro di cui all'art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

Secondo il D.M. n. 382 del 29/09/98 lo stesso datore di lavoro deve richiedere gli interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione, ritenuti necessari per la sicurezza, agli enti locali proprietari (Provincia, Comune).

I Presidi, quindi, assolvono agli obblighi di legge, con la richiesta dell'adempimento, agli enti locali, di tutti gli interventi di sicurezza per la messa a norma della struttura scolastica e, una volta effettuata la richiesta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, trasferisce di fatto la responsabilità all'ente locale che ha il dovere-potere di porvi rimedio.

In particolare gli interventi relativi all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, dovrebbero essere già stati completati entro il termine del 31 dicembre 2009 fissato dalla legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*).

Quanto sopra senza dimenticare che il dirigente scolastico è comunque tenuto a adottare ogni misura ritenuta necessaria qualora ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli allievi.

In conformità all'art. 18, co. 3, del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'ente proprietario deve approntare tutto quanto necessario ai fini del conseguimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) ovvero deve porre in essere tutte le attività preliminari alla richiesta di parere di conformità, alla realizzazione degli interventi, alla produzione delle relative certificazioni, alla richiesta di sopralluogo di controllo ai fini del rilascio del certificato autorizzativo di prevenzione incendi.

L'ente locale quindi ha l'obbligo di collaborare con il dirigente scolastico, soggetto responsabile dell'attività e titolato ad avanzare la richiesta del CPI.

Lo stesso dirigente deve però assolvere agli obblighi di carattere gestionale di propria competenza previsti dal comma 1 dello stesso art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 12 *"Norme di esercizio"* del D.M. 29 agosto 1992.

Inoltre egli deve provvedere alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza.

Infatti l'art. 12 *"Norme di esercizio"* del D.M. 26/08/1992 stabilisce tra l'altro che: *"Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico"*.

Il dirigente scolastico ha l'obbligo di attuare la gestione della sicurezza antincendio mediante la redazione di un documento dove vanno pianificati tutti gli adempimenti di sicurezza.

Occorre quindi predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, per garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza (piano di emergenza).

I criteri in base ai quali può essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio nelle scuole sono riportati dal D.M. 10 marzo 1998, recante *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"* e dal richiamato art. 12 del D.M. 26/08/1992.

Il piano di sicurezza

Il piano di sicurezza deve

1. disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi.

Ad esempio l'art. 12 del D.M. 26 agosto 1992 stabilisce che:

- I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato;
- Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti.
- I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica.
- Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
- Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

2. prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla lotta antincendio, comprese le esercitazioni da fare almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

In particolare la durata del corso di formazione dovrà essere pari a:

- 16 ore nelle scuole con oltre 1000 persone presenti (attività a rischio di incendi elevato)
- 8 ore nelle scuole con oltre 100 persone presenti (attività a rischio di incendio medio)
- 4 ore nelle scuole con meno di 100 persone (attività a rischio di incendio basso).

In ogni caso, i lavoratori addetti alla lotta antincendio delle scuole con oltre 300 persone devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Comandi VV.F. previo superamento di apposito esame.

3. definire le informazioni da dare agli studenti, al personale docente e non docente e ai genitori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza.

L'informazione e le istruzioni devono essere fornite in forma scritta e devono riportare le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme.

4. garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo assicurando che, come prevede l'art. 12:

- le vie di uscita siano tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
- deve essere fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, e verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

5. garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio mediante le operazioni di sorveglianza, controlli periodici e manutenzione ordinaria e straordinaria che vanno effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

6. contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

7. prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta.

In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura.

8. stabilire la corretta apposizione della segnaletica di sicurezza e l'indicazione dei punti dove è posizionata in modo da consentire un immediato ripristino in caso di manomissioni accidentali.

All'ingresso della scuola devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme.

Il piano di emergenza

Oltre a queste misure specifiche finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza, il piano di sicurezza deve contenere il piano di emergenza.

Lo scopo dei piani di emergenza è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni finalizzate al controllo dell'incidente ipotizzato.

Se per esempio lo scenario ipotizzato è una fuga di gas nel laboratorio di chimica occorre definire la sequenza di azioni che il personale interessato (tecnico di laboratorio, docente, personale ditta manutenzione, ecc.) deve mettere in atto per riportare la situazione alla normalità.

Pertanto dopo aver effettuato la valutazione dei rischi per ogni area (magazzini, laboratori, centrale termica, cucina, mensa, biblioteca, impianti sportivi, ecc.) occorre ipotizzare gli scenari incidentali possibili (incendio, crollo, allagamento, esplosione, fuga gas, dispersione di liquidi, ecc) e determinare le procedure comportamentali dei soggetti coinvolti e di quelli da attivare durante l'emergenza.

Bisogna sicuramente valutare, nella stesura del piano di emergenza, anche i pericoli che possono provenire dall'ambiente circostante ovvero le azioni da attuare in caso di alluvione, terremoto, incidente rilevante che si verifica in un'industria limitrofa i cui effetti possono ricadere sulla popolazione scolastica, incendio boschivo, ecc.

Il piano di evacuazione

Il piano di emergenza deve, a sua volta, contenere le procedure per l'evacuazione dall'edificio scolastico da attuare nel caso in cui l'emergenza non venga posta sotto controllo.

Occorrerà pertanto individuare i punti di raccolta all'esterno dell'edificio dove, una volta giunto il personale, si possano verificare le presenze. La procedura di abbandono delle classi deve essere nota a tutti e deve essere verificata con addestramenti periodici.

Di notevole efficacia sono le schede di controllo da allegare al piano di emergenza riguardanti l'elenco delle aree di raccolta, la distribuzione della popolazione scolastica, l'assegnazione degli incarichi, la lista delle presenze, la modalità di chiamata degli enti di soccorso e i comportamenti che devono adottare i soggetti attivi dell'emergenza (coordinatore dell'emergenza, componenti squadra antincendio, addetti all'evacuazione, squadra primo soccorso, telefonista, ecc.).

Anche i genitori vanno informati e formati sulle procedure di emergenza e su quali devono essere i comportamenti da tenere nei confronti della scuola ciò al fine di evitare situazioni che potrebbero aggravare eventi incidentali in corso come ad esempio l'intasamento delle linee telefoniche o il blocco della circolazione stradale delle vie di accesso alla scuola.

Infine, se la scuola fa parte di un centro scolastico, sarà necessario prevedere il coordinamento dei responsabili di ogni istituto in un'unica persona incaricata per l'intero centro.

Il piano di emergenza generale dovrà essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole scuole, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure e in caso di esercizio parziale del centro scolastico dovranno essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo.